



**CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE
STRATEGICA 2025-2028 DEL MUSEO
NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E
DELLA SHOAH

**MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH**

MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH

INDICE

- 1. Definizioni**
- 2. Caratteristiche del Servizio**
- 3. Obiettivi**
- 4. Durata del servizio**
- 5. Referente dell’Affidatario e Direttore dell’Esecuzione**
- 6. Oneri e obblighi dell’Appaltatore nell’esecuzione del Servizio**
- 7. Tutela dei lavoratori in materia di sicurezza**
- 8. Verifiche e controlli in fase di esecuzione**
- 9. Garanzia definitiva e contratto**
- 10. Corrispettivo. Pagamenti e fatturazione**
- 11. Responsabilità dell’Appaltatore per danni. Obblighi assicurativi**
- 12. Penali e riserve**
- 13. Risoluzione per inadempimento**
- 14. Norme di rinvio. Legge applicabile. Foro competente**

Allegati

Art. 1) Definizioni

Negli articoli che seguono le seguenti espressioni avranno il seguente significato o riferimento:

- **Fondazione:** indica la Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, con sede a Ferrara in via Piangipane, 79-83, sia quale ente appaltante sia quale compendio immobiliare che ospita il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;
- **Museo:** indica il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;
- **Aggiudicatario/Appaltatore:** indica il soggetto, singolo o associato o consorziato, risultato aggiudicatario definitivo della procedura di affidamento in oggetto;
- **Contratto:** indica il contratto di appalto stipulato tra Fondazione e Aggiudicatario;
- **Direttore dell'Esecuzione:** indica il soggetto della Fondazione designato ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. 36/2023 deputato al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- **Referente:** indica la persona indicata dall'Aggiudicatario quale responsabile dell'esecuzione del Servizio e dei rapporti con la Fondazione;
- **Codice dei Contratti o Codice:** indica il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- **T.U.S.L.:** indica il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- **Servizio:** indica il servizio di realizzazione di un piano di comunicazione strategica 2025-2028 per il Museo

Art. 2) Caratteristiche del Servizio

Il servizio richiesto consiste nella definizione di un piano di comunicazione biennale da sviluppare, a partire dalla successiva condivisione degli obiettivi che la Fondazione intende raggiungere. In relazione a questo sarà necessario un rafforzamento dell'azione di comunicazione e promozione del Museo attraverso un'organizzazione che sia in grado di coordinare e far lavorare *in team* le professionalità individuate.

Alle attività inserite nel piano di comunicazione che sarà elaborato, si affiancherà l'attività di comunicazione quotidiana a cura della Communication manager del MEIS.

Gli obiettivi di comunicazione e promozione che si intendono raggiungere, al momento individuati dalla Fondazione, oggetto di condivisione ed eventuale integrazione e/o revisione futura, sono i seguenti:

- intercettare nuovo pubblico generalista e incrementare gli ingressi al Museo;
- avviare una comunicazione strutturata ed efficace che intercetti il turismo che coinvolge Ferrara e strutturare una comunicazione mirata al turismo internazionale;
- avviare una comunicazione efficace che intercetti il numero più ampio possibile di scuole sul territorio italiano;
- aumentare la presenza del MEIS sui media nazionali in occasione delle mostre temporanee del Museo e sull'attività del museo in generale;
- ideare una strategia integrata per rilanciare il Museo nel suo complesso che avvicini *target* ancora difficilmente raggiungibili (studenti universitari, *young professionals 25/45 anni*).
-

Alla luce degli obiettivi sopra indicati si chiede di strutturare un minimo di tre grandi campagne di comunicazione e promozione che abbiano i seguenti focus: rilancio del museo con il fine di ampliare il pubblico e intercettare la fascia di visitatori non ancora raggiunta e sensibilizzata; elaborazione di un piano di comunicazione e promozione per internazionalizzare il museo, incrementando il flusso di turisti e accrescendo la reputazione del MEIS fuori dai confini nazionali; progettazione di una campagna finalizzata alla crescita del turismo scolastico. A questo si aggiunge il supporto nella comunicazione e nella promozione delle mostre temporanee e degli eventi principali del museo.

Per lo svolgimento del servizio richiesto l'Aggiudicatario dovrà conoscere la realtà museale della Fondazione, analizzare ed approfondire gli aspetti comunicativi e promozionali delle attività svolte, prendere visione e tenere conto della programmazione culturale predisposta unitamente alle previsioni economiche definite.

L'Aggiudicatario, d'intesa con la Direzione e il *Communication manager* del Museo, una volta definito il piano biennale di comunicazione previsto dovrà essere in grado di coordinare e far lavorare in *team* le professionalità di seguito indicate, che dovrà autonomamente individuare d'intesa e previo confronto con la Fondazione e il cui compenso è ricompreso nel corrispettivo dell'aggiudicazione, come previsto dall'art. 10 del presente capitolato: un ufficio stampa per un'attività continuativa e non episodica, un grafico per l'ideazione e realizzazione dei materiali promozionali del Museo legati ad eventi e a specifiche attività, un esperto digitale che definisca un piano digitale, le dinamiche di engagement, programmi le sponsorizzazioni e le pubblicità e un fotografo generale e per singole attività, per utilizzi *social* e campagne pubblicitarie con la creazione di un database stabile.

I dipendenti della Fondazione, in caso di necessità, potranno interfacciarsi direttamente con le suddette professionalità individuate.

L'ufficio stampa dovrà occuparsi di revisionare i comunicati stampa prodotti dal museo, impostare il press kit; diffondere i comunicati stampa al proprio indirizzario; mantenere relazioni e contatti con i principali giornalisti della stampa nazionale e internazionale; fornire un servizio di rassegna stampa; assistere il Communication Manager nell'organizzazione di conferenze stampa; proporre e organizzare viaggi stampa per giornalisti nazionali e internazionali. Individuare in concerto con il Direttore e il Communication Manager del MEIS possibili personalità nazionali e internazionali da invitare al museo in occasione di eventi ed inaugurazioni.

Il grafico dovrà ideare e realizzare locandine digitali e a stampa con diversi formati relativi ai principali eventi e iniziative del museo (escluse le mostre temporanee); materiali di supporto per la visita al museo (mappe/promocard/brochure/materiali didattici) ed eventuali altri materiali promozionali (grafiche pubblicitarie, grafiche social ecc.).

L'esperto digitale dovrà elaborare con l'Aggiudicatario del Servizio e con la Communication Manager del MEIS un piano editoriale per i principali social del MEIS; elaborare, gestire e targettizzare i post sponsorizzati; gestire eventuale pubblicità su google, monitorare il traffico sul sito ed elaborare una strategia per incrementarlo.

Il fotografo realizzerà una campagna fotografica per il rilancio del museo e dei servizi ad hoc per le mostre temporanee e le principali iniziative individuate nell'ambito del piano strategico di comunicazione.

L'Aggiudicatario dovrà programmare le esigenze di comunicazione in esterna sottoforma di affissioni pubblicitarie in città e non solo (per esempio a titolo esemplificativo su: pensiline, autobus, impianti, fioriere, stazioni, ecc...), e delle necessità in termini di materiali promozionali da produrre (quali per esempio: *promocard*, locandine, ecc...).

Si precisa che i costi per le attività di comunicazione in esterna e per la produzione dei materiali promozionali programmati saranno sostenuti direttamente dalla Fondazione con proprie risorse previste a bilancio.

Si precisa, altresì, che, qualora la Fondazione ritenesse di ampliare le attività di comunicazione per la promozione di specifiche iniziative (ad es. mostre e/o altri eventi individuati), le stesse saranno oggetto di affidamenti differenti rispetto al servizio in oggetto, con risorse ulteriori a bilancio.

Tutti i prodotti associati ai servizi di comunicazione e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento, realizzati in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva della Fondazione. L'Aggiudicatario non potrà utilizzare per sé né fornire a terzi documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto del legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Aggiudicatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da ogni eventuale danno, spesa, costo, sanzione amministrativa o richiesta di risarcimento subita da autori, esecutori e interpreti e loro danti o aventi causa, qualora la contraffazione, usurpazione, o altra violazione sia imputabile a azione o omissione dell'Aggiudicatario o suo mancato adempimento delle misure e garanzie prestate ai sensi di legge e per la corretta esecuzione del Servizio.

Art. 3) Obiettivi

Gli obiettivi minimi che l'Aggiudicatario dovrà raggiungere in una annualità sono:

- Organizzare dei viaggi stampa che coinvolgano almeno due giornalisti di grandi testate italiane (a titolo esemplificativo: La Repubblica; Corriere della Sera; La Stampa) e due giornalisti di grandi testate internazionali (ad esempio The New York Times; Jerusalem Post; Le Monde);
- Incrementare i follower sulla pagina di Instagram del 20% e su Facebook del 10%.

Si precisa che alla data di pubblicazione della procedura i follower sulla pagina Instagram sono 2123, mentre quelli sulla pagina Facebook sono 11.211.

- Invitare e coinvolgere nell'attività del museo almeno una personalità nota a livello nazionale e una a livello internazionale (da individuare assieme al Direttore e del Communication Manager del MEIS);
- Aumentare del 10% gli accessi al sito del MEIS.

Si precisa che nell'annualità dal 15.04.2024 al 15.04.2025 le visualizzazioni al sito sono state 77538.

- Realizzare in concerto con il Direttore e il Communication Manager del MEIS almeno tre attività specifiche rivolte ad un pubblico internazionale (evento/conferenza/mostra itinerante ecc.) in presenza o da remoto;
- Elaborare una strategia che porti all'aumento almeno del 10% degli accessi generali al museo.

Si precisa che nell'anno 2024 gli accessi al museo sono stati circa 20.000, con o senza biglietto;

- Elaborare una strategia che porti all'aumento almeno del 10% delle visite delle classi delle scuole al museo.

Si precisa che nell'anno 2024 le classi che hanno visitato il museo sono state circa 230 per un totale di circa 5000 studenti.

Art. 4) Durata del servizio

Il contratto avrà una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa data del verbale di consegna del servizio.

Se perdurano le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per la Committente, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di bilancio, il contratto di appalto potrà essere rinnovato all'Aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni per un periodo complessivo non superiore a due (2) anni, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.

Art. 5) Referente dell'Aggiudicatario e Direttore dell'Esecuzione

5.1 In sede di stipula del Contratto, l'Aggiudicatario comunicherà alla Fondazione, per iscritto, il nominativo del Responsabile della gestione del Servizio ("Referente"), che sarà l'interlocutore della Fondazione, a disposizione per tutta la durata del Servizio stesso e che dovrà essere munito dei necessari poteri.

5.2 Il Referente sarà sempre rintracciabile in orario di apertura del Museo, attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail ed è incaricato di dirigere, coordinare e controllare il servizio richiesto.

5.3 Se richiesto dalla Fondazione, il Referente trasmetterà alla Fondazione relazioni trimestrali in cui evidenzierà l'andamento delle attività con dettagli di approfondimento in relazione al Servizio svolto, alle criticità riscontrate e alle soluzioni proposte.

5.4 Tutte le comunicazioni formali tra Aggiudicatario e Fondazione saranno poste in essere per mezzo del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dalla Fondazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Aggiudicatario.

5.5 In caso di impedimento del Referente, l'Aggiudicatario dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo e-mail alla Fondazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

5.6 Il Direttore dell'Esecuzione designato dalla Fondazione sarà comunicato dalla stessa all'Aggiudicatario. Questo sovrintenderà, anche tramite i propri collaboratori, all'adempimento, da parte dell'Aggiudicatario, di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato e di ogni altra attività necessaria e opportuna per l'esecuzione del Servizio a regola d'arte e secondo i più alti standard qualitativi, svolgendo ogni attività prevista dal D.lgs. 36/2023, quali, a titolo esemplificativo:

- curare il rapporto operativo con l'Aggiudicatario tramite il Referente dello stesso ed ove necessario con il suo Rappresentante Legale;
- effettuare il controllo tecnico contabile.

Art. 6 Oneri e obblighi dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del Servizio

6.1 L'Aggiudicatario dovrà acquisire tutti i requisiti eventualmente richiesti da norme sopravvenute in materia dei Servizi di cui al presente Capitolato, pena la risoluzione del Contratto.

6.2 L'Aggiudicatario dovrà eseguire il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto, nella propria offerta tecnica ed economica, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con un livello qualitativo e professionale adeguato.

6.3 L'Aggiudicatario dovrà provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a verificare tutte le circostanze generali e particolari, che possano influire sulla determinazione del prezzo di offerta, non potendo addurre successivamente e per tutta la durata del Contratto eventuali discordanze in merito a tali aspetti per giustificare l'inosservanza degli obblighi contrattuali e/o la pretesa di maggiori compensi, indennità, oneri.

6.4 L'Aggiudicatario destina al Servizio le risorse indicate corrispondenti, per numero, mansioni e qualificazione, a quelle indicate nell'offerta tecnica e comunque necessarie ad assicurare un corretto svolgimento del Servizio a regola d'arte. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell'Aggiudicatario nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione.

Art. 7) Tutela dei lavoratori in materia di sicurezza

8.1 L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del T.U.S.L. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.

8.2 I lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, oltre a quelli relativi ai programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria ai sensi del TUSL.

8.3 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di ogni indennizzo. La Fondazione rimane estranea ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.

Art. 8) Verifiche e controlli in fase di esecuzione

9.1 La Fondazione, ai fini del pagamento del corrispettivo d'appalto nel rispetto del successivo art. 10, acquisisce la certificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito "D.U.R.C.") attestante la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi dell'Appaltatore per il periodo in cui è maturato il diritto al corrispettivo.

9.2 La Fondazione potrà verificare e controllare in ogni momento le modalità di esecuzione del Servizio e richiedere copia della documentazione comprovante il rispetto della normativa e di tutto quanto previsto nel presente Capitolato.

Art. 9) Garanzia definitiva e contratto

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti e stipulato tramite scambio di posta elettronica certificata. Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato, il disciplinare/lettera invito e ogni altro documento dagli stessi richiamato e allegato.

Art. 10) Corrispettivo. Pagamenti e fatturazione

10.1 Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario verrà contabilizzato a corpo, secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara e nel presente articolo. Si intendono compresi nel corrispettivo anche le remunerazioni delle professionalità che l'Aggiudicatario dovrà individuare, così come descritte all'art. 2 del presente capitolato.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale e a tal fine, all'inizio del trimestre successivo a quello cui le prestazioni si riferiscono, l'Aggiudicatario dovrà inviare alla Fondazione regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa ai servizi prestati sopra individuati, inserendo i seguenti dati obbligatori:



- CIG (codice identificazione gara);
- tipologia del servizio prestato;

La Fondazione provvederà periodicamente a richiedere all'Aggiudicatario ai sensi della circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate, la trasmissione della dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR 445/2000), attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-BIS, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997. nr. 241 (certificazione di regolarità fiscale, c.d. DURF), tesa a verificare che l'Aggiudicatario abbia effettivamente assolto all'obbligo di pagamento allo Stato delle ritenute effettuate ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

La fattura dovrà essere presentata unitamente al report trimestrale sintetico dei servizi svolti. Tale documentazione dovrà essere vistata dal Direttore dell'esecuzione.

10.2 Il Direttore dell'esecuzione o un suo collaboratore, al termine di ogni trimestre di Servizio espletato, provvederà a verificare il report presentato e ad attestare la regolare esecuzione delle attività, in termini di quantità e di qualità rispetto alle prescrizioni previste nel Capitolato, entro i successivi 10 (dieci) giorni solari dalla consegna da parte dell'Aggiudicatario. Il termine di attestazione di regolare esecuzione resta, comunque, sospeso in caso di contestazione delle prestazioni dedotte in Contratto.

10.3 I pagamenti saranno effettuati decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura con indicazione del CIG, previa acquisizione del D.U.R.C. e previa qualsivoglia ulteriore verifica amministrativa prevista dalla normativa vigente. Ogni fattura deve essere inviata tramite SDI e spedita, per cortesia, a mezzo PEC all'indirizzo fondazione.meis@pec.meisweb.it e deve essere accompagnata dal rapporto sull'attività svolta.

10.4 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti, saranno vistate e trasmesse dall'impresa capogruppo alla Fondazione alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario da parte della Fondazione a favore di ciascuna impresa componente il raggruppamento. È espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore dell'impresa capogruppo.

10.5 In caso di subappalto, il pagamento sarà effettuato in favore dell'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Fondazione, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia della fattura quietanzata emessa dal subappaltatore.

10.6 Non è configurabile l'inadempimento o la mora della Fondazione qualora il ritardo nel pagamento sia dovuto al ritardo dell'Appaltatore nel procedimento contabile preordinato all'emissione dei mandati di pagamento.

10.7 L'Appaltatore assume, a pena di nullità del Contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto dall'art. 3 della legge n. 196/2010 al fine di prevenire le infiltrazioni criminali.

10.8 L'Appaltatore deve, pertanto, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

10.9 L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro 7 (sette) giorni dalla sua/loro accensione ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/sugli stesso/i.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Fondazione la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

10.10 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere.

10.11 L'Appaltatore si obbliga a inserire nell'eventuale contratto di subappalto e in tutti gli eventuali contratti da sottoscrivere con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al Servizio, a pena di nullità assoluta di tali contratti derivati, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 nonché la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi automaticamente in tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Fondazione di verificare che i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti contengano il predetto impegno.

10.12 L'Appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/10, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ex art.1456 c.c., informandone contestualmente la Fondazione e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato.

Art. 11) Responsabilità dell'Appaltatore per danni. Obblighi assicurativi

11.1 L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal personale impiegato nel Servizio e/o in connessione e/o in conseguenza con l'esecuzione del Servizio.

11.2 L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione alla presenza del Referente interessato. A tale scopo la Fondazione comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

11.3 Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del Contratto e la rifusione degli stessi, la Fondazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

11.4 I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati per iscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni solari dall'inizio del loro avverarsi, anche a mezzo fax o PEC, pena la decadenza dal diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione del Servizio non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/ consequenziale derivante alla Fondazione.

11.5 L'Appaltatore, alla stipulazione del Contratto dovrà esibire adeguata polizza assicurativa ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso Terzi (di seguito "R.C.T.") e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (di seguito "R.C.O.") stipulata presso primaria compagnia assicuratrice e secondo i massimali esplicitati in Disciplinare.

11.6 La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata del Contratto, dalla data di effettiva consegna del Servizio fino alla data di verifica di conformità di regolare esecuzione del Servizio; l'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

11.7 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

11.8 L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto alla Fondazione qualsiasi variazione al testo di polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione di cui al precedente comma 14.9, costituirà per la Fondazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire a ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

Art. 12) Penali e riserve

12.1 La Fondazione si riserva di applicare le seguenti penali nei confronti dell'Appaltatore nell'ipotesi di servizio incompleto o parziale e per ogni ipotesi di inadempimento, a seconda della gravità, da € 200 (duecento/00) a € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni violazione.

12.2 L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto della Fondazione di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

12.3 L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del Corrispettivo, salva in tal caso la facoltà della Fondazione di avviare la procedura di risoluzione della Contratto.

12.4 Le penali a carico dell'Appaltatore saranno dedotte dal corrispettivo dovuto nella fattura successiva alla contestazione e comunicazione di applicazione.

L'importo delle penali sarà comunque garantito dalla cauzione: la Fondazione potrà provvedere alla relativa escussione in caso di mancato pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.

12.5 Ai fini della applicazione delle penali, la Fondazione formulerà contestazione scritta all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni. In mancanza di riscontro la penale si intenderà tacitamente accettata. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, la Fondazione comunicherà l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, salvo comunque il diritto al risarcimento di ogni ulteriore e/o maggiore danno.

12.6 La Fondazione si riserva facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio e per rimediare alle violazioni sanzionate con le penali.

12.7 Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dalla Fondazione all'Appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Fondazione.

12.8 Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione a mezzo PEC. all'indirizzo fondazione.meis@pec.meisweb.it, che dovrà pervenire alla Fondazione entro 15 (quindici) giorni dall'insorgenza dei motivi che stanno alla base delle riserve anzidette. La riserva deve contenere l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e la specificazione delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di avanzare richieste e pretese di qualsiasi genere in qualsiasi sede.

Art. 13) Risoluzione e Recesso

13.1 La Fondazione può risolvere il Contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti. Oltre ai casi di risoluzione previsti e regolati dalla normativa vigente ed in altre parti del presente Capitolato, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi di inadempienza da parte dell'Appaltatore:

- a) ingiustificata sospensione del Servizio per un periodo superiore a 15 giorni naturali consecutivi;
- b) violazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- c) violazioni delle prescrizioni relative alla riservatezza e inosservanza delle disposizioni del Codice di comportamento della Fondazione (artt. 9 e 13, comma 5 e 14);
- d) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza nei confronti del personale dipendente impegnato nell'appalto;
- e) reiterate violazioni che abbiano comportato l'applicazione di plurime penali.

13.2 Al ricorrere di una delle circostanze di cui all'art. 12.1, la Fondazione invierà all'Aggiudicatario una diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile mediante lettera raccomandata o PEC

13.3 La risoluzione del Contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto della Fondazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

13.4 La Fondazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in qualunque momento dal Contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Fondazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.14.

13.5 Il Contratto non può essere ceduto dall'Aggiudicatario, a pena di nullità.

Art. 14) Norme di rinvio. Legge applicabile. Foro competente

14.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato o nel Contratto si rinvia al Codice dei Contratti e al Codice Civile.

14.2 In caso di controversie sulla interpretazione o applicazione del presente Capitolato o del Contratto è competente esclusivamente il foro di Ferrara.

ALLEGATI:

Allegato A – Codice etico di comportamento

Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato C – Programmazione culturale 2025-2028

Allegato D – Comunicazione internazionale svolta sino al 2024

